

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Pietro Freddo

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Misura dell'agevolazione (art. 1, co. da 198 a 209 della Legge 160/2019)

| Credito d'imposta | 2023 | 2024 | 2025 | dal 2026 al 2031 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ricerca & sviluppo | 10% max 5 mln | 10% max 5 mln | 10% max 5 mln | 10% max 5 mln |
| Ricerca & sviluppo nel Mezzogiorno | 25%-35%-45% max 5 mln | - | - | - |
| Innovazione tecnologica | 10% max 2 mln | 5% max 2 mln | 5% max 2 mln | - |
| Design e ideazione estetica | 10% max 2 mln | 5% max 2 mln | 5% max 2 mln | - |
| Innovazione 4.0 e green | 10% max 4 mln | 5% max 4 mln | 5% max 4 mln | - |

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design (art. 23 del D.L. 73/2022 Semplificazioni)

Al fine di favorire l'applicazione delle agevolazioni in condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere una **certificazione**:

- **che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica **ammissibili al beneficio secondo apposite linee guida del MISE**
- **a condizione che le violazioni** relative all'utilizzo dei crediti d'imposta **non siano state già constatate con processo verbale di constatazione**;
- **che esplica effetti vincolanti nei confronti dell'A.F.**, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata; **sono NULLI gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.**

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design
(segue)

Perimetro applicativo:

- **crediti d'imposta disciplinati dall'art. 1, co. 198/209 della L. 160/2019** (anni 2020 e seguenti per i «soggetti solari»)
- **qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica** ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta ex art. 1, co. 203, 203-quinquies e 203-sexies L.160/2019
- **crediti d'imposta disciplinati dall'art. 3 del D.L. 145/2013** (anni 2015/2019 per i «soggetti solari»)

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design (segue)

Lo stato della normativa attuativa, necessaria per l'operatività:

- **D.P.C.M. del 15.09.2023** «Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione»: il provvedimento istituisce l'albo dei certificatori, disciplina procedura e contenuto della certificazione e infine stabilisce le modalità di vigilanza sulle attività di certificazione;
- **MANCA:** entro il 31.12.2023 il MIMIT elabora le «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e può adottare schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti, attività, settori e comparti economici (art. 3, co. 5 del D.P.C.M.);
- **ATTESO PER IL 21.02.2024:** con decreto direttoriale il MIMIT stabilisce modalità informatiche e termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo, le regole/procedure per la verifica delle stesse, la formazione, aggiornamento e gestione dell'albo (art. 2, co. 2, del D.P.C.M.);
- **MANCA:** entro il 17.02.2024 con decreto direttoriale il MIMIT stabilisce modalità, termini e adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni con l'Agenzia Entrate ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative (art. 4, co. 5, del D.P.C.M.).

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 5. co. 7/12, D.L. 146/2021)

- Facoltà di riversamento spontaneo:
 - del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. 145/2013 (anni 2015/2019) utilizzato in compensazione alla data del 22.10.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - previa presentazione di **apposita richiesta all'Agenzia Entrate entro il 30.07.2024 (nuovo termine NOVITÀ D.L. 145/2023)**;
 - in deroga allo Statuto del contribuente, **il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero è prorogato di un anno per i crediti d'imposta utilizzati nel 2016 e 2017 (NOVITÀ D.L. 145/2023)**;
- si perfeziona con l'integrale versamento del dovuto; ne deriva l'esclusione della punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
- **possibilità di revoca della richiesta già presentata per i contribuenti che non hanno ancora versato in unica soluzione o la prima rata (NOVITÀ art. 5, co. 1-bis D.L. 145/2023)**; si attende provvedimento attuativo dell'Agenzia Entrate

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (segue)

Perimetro soggettivo:

- soggetti che abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte NON QUALIFICABILI come ricerca e sviluppo ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- soggetti che abbiano commesso **ERRORI nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica di riferimento;

Sono esclusi dalla procedura i casi di:

- **condotte fraudolente**, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- **mancaza della documentazione** idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Stato dell'arte sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (segue)

Modalità di riversamento del credito:

- non è possibile avvalersi della compensazione;
- in **unica soluzione entro il 16.12.2024** oppure in **tre rate annuali di pari importo (16.12.2024, 16.12.2025, 16.12.2026)** con interessi al tasso legale;

Verifiche fiscali in corso alla data del 22.10.2021:

- in presenza di atto istruttorio di constatazione dell'utilizzo indebito del credito d'imposta, accertamento tramite atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo **NON ANCORA DEFINITIVI**, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza sanzioni e interessi e senza rateazione;
- sono ammessi il riversamento parziale e la rateazione in caso di notifica di PVC dopo il 22.10.2021 (risposta a Telefisco 2023).